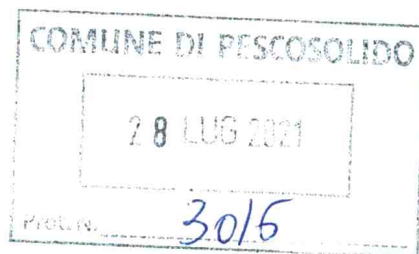




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO



Al Presidente del Consiglio Comunale di Pescosolido
Via Umberto I
03030 Pescosolido FR
P.E.C.: comunepescosolido@pec.wmail.it

Al Sindaco del Comune di Pescosolido
Via Umberto I
03030 Pescosolido FR
P.E.C.: comunepescosolido@pec.wmail.it

All'Organo di revisione di Pescosolido
Via Umberto I
03030 Pescosolido FR
P.E.C.: comunepescosolido@pec.wmail.it

Alla Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo
Piazza della Libertà, 14
03100 FROSINONE
P.E.C.: prefettura.preffr@pec.interno.it

Oggetto: Deliberazione n. 79/2021/PRSE - Comune di Pescosolido (FR).

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio "da remoto" del 21 luglio 2021.

Il Funzionario responsabile del servizio di supporto

dott. Aurelio Cristallo

AURELIO
CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
27.07.2021
13:44:50 UTC



Da: noreply.conte@corteconti.it
Inviato: martedì 27 luglio 2021 17:53
A: comune@comune.pescosolido.fr.it
Oggetto: ConTe: Notifica Invio documento istruttorio Delibera d'Inadempienza, fase Preventivo esercizio 2020 , per i seguenti adempimenti normativi Questionari Bilanci relativo all'ente Comune - PESCOSOLIDO
Allegati: Nota di trasmissione Del-n-79-2021-PRSE_signed.pdf

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi all'assistenza tecnica ----- Gent.le Sindaco, con la presente La invitiamo a prendere visione del documento in allegato Delibera d'Inadempienza, relativo all'/agli adempimenti normativi Questionari Bilanci per la fase contabile Preventivo dell'anno 2020 dell'Ente Comune - PESCOSOLIDO con data 27/07/2021 e protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0005313 - Uscita - 27/07/2021 - 17:53. Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo è ALESSANDRA PAGANELLI (indirizzo mail alessandra.paganelli@corteconti.it), mentre il magistrato responsabile è OTTAVIO CALEO. Distinti saluti, Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.

Da: noreply.conte@corteconti.it
Inviato: martedì 27 luglio 2021 17:54
A: comune@comune.pescosolido.fr.it
Oggetto: ConTe: Notifica invio allegato Delibera n. 79/2021/PRSE al documento istruttorio Delibera d'Inadempienza, fase Preventivo esercizio 2020 , per i seguenti adempimenti normativi Questionari Bilanci relativo all'ente Comune - PESCOSOLIDO
Allegati: Del-n-79-2021-PRSE_Comune_di_Pescosolido_Inad_quest_2020_2022_signed_signed_signed_M..pdf

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi all'assistenza tecnica ----- Gent.le Sindaco, con la presente La invitiamo a prendere visione dell'allegato Delibera n. 79/2021/PRSE al documento Delibera d'Inadempienza, relativo all'/agli adempimenti normativi Questionari Bilanci per la fase contabile Preventivo dell'anno 2020 dell'Ente Comune - PESCOSOLIDO già inviato in data 27/07/2021 con numero protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0005313 - Uscita - 27/07/2021 - 17:53. Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo è ALESSANDRA PAGANELLI (indirizzo mail alessandra.paganelli@corteconti.it), mentre il magistrato responsabile è OTTAVIO CALEO. Distinti saluti, Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.



Deliberazione n. 79/2021/PRSE
Comune di Pescosolido (FR)
Inad. relaz-quest. Bil.prev. 2020-2022

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Antonio MEZZERA	Presidente
Laura D'AMBROSIO	Consigliere
Mauro NORI	Consigliere
Alessandro FORLANI	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Carla SERBASSI	Consigliere
Ottavio CALEO	Referendario-Relatore
Marinella COLUCCI	Referendario
Giuseppe LUCARINI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 21 luglio 2021, svolta in modalità "da remoto"

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, e l'art. 103 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 2400, comma 2, del codice civile che prevede la revoca per giusta causa dei sindaci nelle società per azioni;

VISTO l'avviso sul sistema Con.Te del 10/12/2020 con cui si informano gli enti locali dell'apertura del periodo di compilazione delle relazioni-questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, da inviare, come da nota di questa Sezione prot. Cdc. n. 6423 del 9/12/2020, entro il termine del 15 febbraio 2021 (successivamente differito al 28 febbraio 2021);

VISTI i solleciti inviati, per il tramite dell'applicativo Con.Te, all'Organo di revisione del Comune di Pescosolido in data 02/02/2021 e 14/06/2021;

VISTA la nota prot. Cdc. n. 4833 del 21/6/2021 con cui è stato chiesto nuovamente all'Organo di revisione di far pervenire alla Sezione, entro il 30 giugno 2021, il questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 del Comune unitamente ai relativi allegati;

TENUTO CONTO che l'Organo di revisione, ancora ad oggi, non ha provveduto a trasmettere il questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 del Comune;

VISTA l'ordinanza n. 26 del 16 luglio 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto" in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti n. 139/2020, n. 153/2020 e n. 287/2020;

UDITO il relatore, dott. Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

L'Organo di revisione del Comune di Pescosolido (FR) non ha inviato nel rispetto del termine indicato dalla Sezione la relazione da predisporre ai sensi dell'art. 1, commi

166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 approvato dal Comune.

Dopo i solleciti effettuati tramite il sistema Con.Te, da ultimo, con nota prot. n. 4833 del 21/6/2021, è stato chiesto all'Organo di revisione di far pervenire alla Sezione, entro il 30 giugno 2021, il questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 del Comune, comprensivo dei relativi allegati.

Considerata la doverosità dell'invio e preso atto della persistenza dell'inadempimento, il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire tale inadempienza alla valutazione collegiale della Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione,

la magistratura contabile deve accertare che *“i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), in forza del quale l'attuale formulazione dell'art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte impone di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Tanto premesso, il Collegio osserva che, nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non risulta trasmessa - da parte dell'Organo di revisione del Comune di Pescosolido (FR) - la relazione-questionario *ex art. 1*, comma 166 e seguenti, della citata legge n. 266 del 2005, sul bilancio di previsione 2020-2022.

La Sezione evidenzia, in linea generale, l'esigenza che le relazioni in parola siano inviate nel rispetto dei termini previsti, al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti.

L'omesso invio delle relazioni, difatti, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, costituisce una grave violazione di un preciso obbligo di legge che compromette l'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile.

Il Comune, per il tramite dell'Organo di revisione, deve, infatti, fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le relazioni-questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Inoltre si rileva che l'inadempimento dell'Organo di revisione all'invio dei questionari in argomento, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune (cfr. art. 2400, comma 2, codice civile), potrebbe giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana n. 118/2017/PRSP e Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 126/2019/PRSE), considerati anche gli obblighi di vigilanza spettanti alla Giunta e al Consiglio comunale sull'operato dell'Organo di revisione.

Il Collegio ravvisa l'opportunità di inviare la presente pronuncia, per le valutazioni di competenza, al Prefetto territorialmente competente.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

il mancato invio della relazione-questionario prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da parte dell'Organo di revisione del Comune di Pescosolido (FR), per quanto riguarda il bilancio di previsione 2020-2022;

RICHIEDE all'Ente

di adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la tempestiva compilazione e per l'invio alla Sezione regionale di controllo della suddetta relazione;

DISPONE

che l'Organo di revisione del Comune di Pescosolido (FR) depositi, senza ritardo, la relazione concernente il bilancio di previsione 2020-2022, secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia inviata, per le valutazioni di competenza, al Prefetto della Provincia di Frosinone;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio "da remoto" del 21 luglio 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Ottavio CALEO

OTTAVIO
CALEO
CORTE DEI
CONTI
26.07.2021
11:47:34
CEST

IL PRESIDENTE

Antonio MEZZERA

ANTONIO MEZZERA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
27.07.2021 11:45:09
GMT+01:00



Depositata in Segreteria il 27 luglio 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Aurelio CRISTALLO

AURELIO
CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
27.07.2021
13:38:42 UTC